

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to:ARNOLFO Daniele Giorgio

Il Segretario
F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

UFFICIO TECNICO
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto

UFFICIO RAGIONERIA
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto X
Regolarità Contabile X
Copertura Finanziaria X
F.to: ARNOLFO Daniele Giorgio

UFFICIO PERSONALE
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale – su conforme dichiarazione del Messo comunale – che una copia/estratto del presente verbale è stata pubblicata in data 05/05/2022 all'Albo Pretorio

Ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000

Torre San Giorgio, 05-mag-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 14-feb-2022

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000);

Immediatamente eseguibile (4° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

Copia/estratto conforme all'originale per uso amministrativo

Torre San Giorgio, li 05/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
- al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione.



COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

Provincia di Cuneo

**Copia/
Estratto**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di febbraio alle ore venti e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presenze
1. ARNOLFO Daniele Giorgio - Presidente	Presente
2. MONGE Mario Franco - Consigliere	Presente
3. CRAVERO Paolo - Vice Sindaco	Presente
4. RAINERO Flavio - Consigliere	Presente
5. ABBA' Antonella - Consigliere	Presente
6. ALBERTENGO Livio - Consigliere	Presente
7. PENNICINO Valter - Consigliere	Presente
8. GHIONE Luisa - Consigliere	Giust.
9. SAGLIA Giancarlo - Consigliere	Presente
10. TRUCCO Aurelio Claude - Consigliere	Presente
11. KARDAS Magdalena - Assessore	Presente
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale BACCHETTA Dott. Carmelo Mario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ARNOLFO Daniele Giorgio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Su relazione del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 9 in data 30/09/2020 all'oggetto "Approvazione regolamento imposta municipale propria (IMU)";

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 16/03/2021 sono state approvate per l'anno 2021 le aliquote IMU.

Richiamati i seguenti commi dell'art.1, della L. n. 160/2019 che prevedono che i comuni con deliberazione del consiglio comunale possono modificare le aliquote base come di seguito specificato:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (applicazione detrazione di €. 200,00)
- il comma 750, che stabilisce che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento con ulteriore aumento che può essere stabilito dal Comune in sostituzione della maggiorazione TASI fino al 1,14%, o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto l'art. 1 comma 740 della L. 160/2019 che prevede che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 siano esentate dall'applicazione dell'imposta;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);

Ritenuto pertanto di dover approvare le aliquote IMU per l'anno 2022 per il Comune di Torre San Giorgio, con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,30 per mille
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti dall'anno 2022
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 7,90 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 7,90 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,90 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 7,90 per mille;
- 8) immobili rientranti nei contratti di locazione abitativa concordata ai sensi della legge 431/1998: aliquota pari al 7,9 per mille (a cui va ancora applicata la detrazione prevista dalla legge del 25%).

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione espressa per alzata di mano:

presenti n. 10 (dieci), votanti n. 10 (dieci) , favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. zero ed astenuti n. zero

DELIBERA

1) DI approvare, per il Comune di Torre San Giorgio, le aliquote IMU per l'anno 2022, con l'adozione delle seguenti aliquote:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **4,3 per mille**;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,0 per mille**;

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti dall'anno 2022**

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **7,90 per mille**;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **7,9 per mille**;

6) terreni agricoli: aliquota pari al **7,90 per mille**;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al **7,90 per mille**;

8) immobili rientranti nei contratti di locazione abitativa concordata ai sensi della legge 431/1998: aliquota pari al **7,90 per mille** (a cui va ancora applicata la detrazione prevista dalla legge del 25%).

2) DI dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

3) DI dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione espressa per alzata di mano,

presenti n. 10 (dieci) , votanti n. 10 (dieci), favorevoli n. 10 (dieci) , contrari n. zero ed astenuti n. zero , dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000